

L'intervento- Dal 16 luglio con solo € 5.000,00 di IVA non versata l'Agenzia delle Entrate segnala l'imprenditore all'Organismo di Composizione della Crisi

Una nuova norma inserita per la crisi d'impresa affossa gli imprenditori

di **Di Gregorio Pietro D'Amato***

Con il decreto legislativo del 17/06/2022, n. 83 e pubblicato il 1 luglio 2022 sono state nuovamente apportate modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che mancherà definitivamente in pensione il vecchio impianto normativo del fallimento del 1942, per le procedure dal 16 luglio prossimo data di entrata in vigore delle modifiche.

Rispetto, forse, ad una normativa meno restrittiva e penalizzante per l'insolvenza delle aziende con il vecchio impianto normativo del 1942 sul fallimento, il "legislatore" o meglio chi ha scritto o suggerito questa norma (si vocifera nei palazzi e da organi di stampa che gli autori sono stati i burocrati dell'Agenzia delle Entrate) è incappato in una norma capestro o da tagliola ancora peggiore delle previsioni del vecchio codice del fallimento. Ad opera dell'art. 6 del D lgs n. 83/2022 sono stati inseriti, tra l'altro, nuovi articoli, fra cui il più discusso art. 25-novies rubricato Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Con questo nuovo articolo al 1° comma è stato previsto che l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di con-



Agenzia delle Entrate

trollo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000; b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre no-

vanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA superiore all'importo di euro 5.000,00; d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Le segnalazioni proseguono il nuovo articolo di cui sopra, e "udite udite" sono inviate:

Una tagliola ancora peggiore delle previsioni del vecchio codice del fallimento

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni IVA periodiche b) dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati.

Le segnalazioni per il superamento dei parametri indicati contengono l'invito alla presentazione dell'istanza presso un Organismo di Composizione della Crisi.

Ma non è finita prosegue il precitato articolo 25-novies che le disposizioni si applicano:

a) con riferimento all'INPS e all'INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; b) mentre con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022; c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022. Su queste pagine si è già fatto riferimento alla "tempesta perfetta" in economia che ci aspetta fra COVID, Guerra, siccità, crisi alimentare dei farinacci, ed invii di migliaia di cartelle esattoriali e accertamenti da parte di ADR e Agenzia delle Entrate, ed ora era necessario che abbiamo anche delle norme scritte da

funzionari dell'Agenzia delle Entrate che sono distanti dal mondo reale e che porteranno inevitabilmente ad una crisi per l'intero settore produttivo. Non bastavano le norme scritte male per i bonus edilizi e peggio rattoppate, e dopo che sono scappati i buoi con le mega truffe che sono state rese possibili da norme scritte male, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate ci mancavano che gli stessi mettersero mano, in modo grave e male, ad una normativa seria e importante come il Codice della crisi d'impresa?

Si è sempre più convinti, e come già detto, che il mitologico e voracissimo mostro acquatico Leviatano della tradizione biblica, che è stato assunto dal filosofo Th. Hobbes (1588-1679) a simbolo dell'onnipotenza dello Stato nei confronti dell'individuo e che li divora, porterà ad una estrema esasperazione di tutto il mondo produttivo e che alla fine, come nella storia mitologica sarà lo stesso mostro a soccombere. A parere di chi scrive, e come si è già rappresentato, lo Stato deve essere visto, in contrapposizione alla visione di Hobbes, come Stato molto più vicino ai propri cittadini, e come la visione del filosofo Aristotele in cui l'uomo era considerato naturalmente sociale, naturalmente cittadino e la società politica era un fatto naturale.

***dottore commercialista**

VANNELLI
MATERIALE ELETTRICO
ANTINTRUSIONE • VIDEOSORVEGLIANZA • DOMOTICA •
CITOFONIA • ANTENNA • ILLUMINAZIONE
Via Sichelmanno 4 - Salerno • 089725391 • dittavannelli@hotmail.it